



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

REGOLAMENTO GESTIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 04.02.2013

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA (CDR)
COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI DI ALBANO LAZIALE
SITO IN VIA ...

Indice

- Art. 1 – Finalità*
- Art. 2 – Definizioni*
- Art. 3 – Requisiti generali del Centro di Raccolta*
- Art. 4 – Criteri generali per la gestione*
- Art. 5 – Utenze ammesse al conferimento*
- Art. 6 – Rifiuti conferibili*
- Art. 7 – Quantità di rifiuti conferibili*
- Art. 8 – Orario di apertura*
- Art. 9 – Accesso dei soggetti conferenti*
- Art. 10 – Modalità di conferimento e deposito*
- Art. 11 – Altre norme di comportamento*
- Art. 12 – Cooperazione del gestore*
- Art. 13 – Danni e risarcimenti*
- Art. 14 – Controllo del Comune*
- Art. 15 – Proprietà e destinazione dei rifiuti*
- Art. 16 – Divieti*
- Art. 17 – Sistema di incentivazione e premialità*
- Art. 18 – Sanzioni*
- Art. 19 – Rinvio normativo*
- Art. 20 – Disposizioni finali*

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani, raccolti in modo differenziato e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.

2. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un' elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:

centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero, di trattamento nonché smaltimento;

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

produttore di rifiuti : il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno

mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

detentore: produttore dei rifiuti o la persona giuridica o fisica che né è in possesso;

conferimento : l'attività di consegna del rifiuto da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione (al centro di raccolta);

gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di affidamento e gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

gestore del centro di raccolta : soggetto individuato dal Comune, per lo svolgimento delle attività di custodia e gestione del Centro di Raccolta;

responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;

personale addetto : personale, adeguatamente formato, dipendente del gestore del Centro di Raccolta, adibito alla custodia del Centro di Raccolta, al suo regolare funzionamento e alla sorveglianza del conferimento dei rifiuti da parte degli utenti;

utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;

utenze domestiche: nuclei familiari;

raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

DM 08/04/2008: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Art. 3 – Requisiti generali del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta deve essere condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m. e i. 2.

2. A norma del punto 3. dell'allegato I al D.M. 08/04/2008, il Centro di Raccolta è strutturato prevedendo:

a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi: attrezzata con cassoni scarrabili / contenitori / platee impermeabilizzate e delimitate opportunamente.

b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi: protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali in un pozzetto di raccolta a tenuta stagna.

Tali aree sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme di conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:

a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;

b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati;

c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;

d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;

e) salvaguardare l'ambiente;

f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;

g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;

h) provvedere alla manutenzione ordinaria, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro di raccolta;

i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;

j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;

k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano.

l) nominare un Responsabile del Centro di Raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.

Art. 5 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti:

a) persone fisiche residenti/domiciliati nel Comune di Albano Laziale (privati cittadini, utenze domestiche);

b) il Gestore del Servizio di Igiene Urbana e/o della raccolta differenziata domiciliare;

2. I soggetti conferenti di cui alle lettere a) del precedente comma 1 devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 6 – Rifiuti conferibili

1. Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto ricomprese nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato I al D.M. 08.04.2008 per come modificato con D.M. 13.05.2009:

n.	Descrizione	Codice CER
1	Imballaggi in plastica	15.01.02
2	Imballaggi in materiali misti	15.01.06
3	Ferro	20.01.40
4	Imballaggi in vetro	15.01.07

5	Carta e cartone	20.01.01
6	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20.01.08
7	Tubi Fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (R5)	20.01.21*
8	Apparecchiature Fuori uso contenenti cfc (R1)	20.01.23*
9	Olii e grassi commestibili	20.01.25
10	Medicinali citotossici e citostatici	20.01.31*
11	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01*,16.06.02*,16.06.03*	20.01.33*
12	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23 contenenti componenti pericolosi (R2/R3)	20.01.35*
13	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23 e (R2/R3)	20.01.36
14	Rifiuti Legnosi	20.01.38
15	Rifiuti Biodegradabili	20.02.01
16	Rifiuti Ingombranti	20.03.07

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

3. L'Amministrazione, con provvedimento da adottarsi a norma dell'art.21 del presente regolamento, potrà integrare l'elenco di cui al comma 1 aggiungendo nuovi rifiuti così come individuati nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato I al D.M. 08.04.2008, ovvero potrà ridurre le tipologie di rifiuto conferibili.

4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro di Raccolta.

5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici.

Art. 7 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di Raccolta.

2. Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella:

3. Utenze non domestiche non è possibile il conferimento

n.	Descrizione	Codice CER	Limite
1	Imballaggi in plastica	15.01.02	Nessuno
2	Imballaggi in materiali misti	15.01.06	Nessuno
3	Ferro	20.01.40	Nessuno
4	Imballaggi in vetro	15.01.07	Nessuno
5	Carta e cartone	20.01.01	Nessuno
6	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20.01.08	Nessuno
7	Tubi Fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (R5)	20.01.21	Nessuno
8	Apparecchiature Fuori uso contenenti cfc (R1)	20.01.23*	2 pezzi Anno ad utenza
9	Olii e grassi commestibili	20.01.25	50 lt l'anno
10	Medicinali citotossici e citostatici	20.01.31*	Nessuno
11	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01*,16.06.02*,16.06.03*	20.01.33*	Nessuno
12	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23 contenenti componenti pericolosi (R2/R3)	20.01.35*	10 pezzi Anno ad utenza
13	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e	20.01.36	2 Pezzi Anno ad utenza grandi elettrodomestici

	20.01.23 e (R2/R3)		10 Pezzi Anno ad utenza piccoli elettrodomestici
14	Rifiuti Legnosi	20.01.38	Nessuno
15	Rifiuti Biodegradabili	20.02.01	Nessuno
15	Rifiuti Ingombranti	20.03.07	Nessuno

Art. 8 – Orario di apertura

1. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con Ordinanza Sindacale. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
2. Non è ammesso l'accesso all'utenza ed il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.
3. L'accesso fuori dai giorni e orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio di igiene urbana / servizio di raccolta differenziata domiciliare o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune.

Art. 9 – Accesso dei soggetti conferenti

1. L'accesso al Centro di Raccolta per il conferimento delle frazioni di rifiuti di cui all'art.6 è consentito previa esibizione al gestore del Centro di apposito documento di riconoscimento e ultima bolletta Tarsu/Tariffa regolarmente pagata.

Il personale addetto ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la documentazione comprovante la possibilità di accesso al CDR ai sensi del presente regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli ammessi al CDR ai sensi dell'art.6.

Il personale addetto consente l'accesso contemporaneo al CDR ad un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte del personale stesso.

I dati di registrazione del conferimento sono archiviati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.

2. In occasione di ciascun conferimento:

a) il soggetto conferente è tenuto ad esibire al gestore apposita documentazione così come riportato al punto 1;

3. Qualora il Centro di Raccolta venisse dotato di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, ogni utente (utenza domestica), prima del conferimento dovrà procedere alla pesatura dei rifiuti conferiti.

4. Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

5. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 10 – Modalità di conferimento e deposito

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e ad seguire le istruzioni per il corretto deposito.

2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

5. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

6. I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi/cisterne con dispositivi antitraboccamento e contenimento ed al coperto.

7. Il deposito degli oli e grassi combustibili non dovrà superare i 50 lt complessivi in un anno.

8. i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) devono essere divisi secondo i seguenti raggruppamenti:

a) freddo e clima;

b) altri grandi bianchi;

c) Tv e monitor;

d) elettronici;

e) sorgenti luminose.

9. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di Raccolta può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

10. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

11. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a tre mesi. I cassoni ed i contenitori dovranno essere comunque svuotati tramite trasporto presso impianti autorizzati a norma di legge ogni qualvolta siano in fase di riempimento e/o secondo necessità.

12. Qualora dovesse essere consentito il conferimento della frazione organica umida, questa deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Art. 11 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:

a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo strettamente necessario alle operazioni di conferimento;

b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;

c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 12 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:

a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e ad informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta;

b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente in un raggio di 50 metri all'esterno del Centro di Raccolta;

c) comunicare mediante l'invio di appositi report mensili le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;

Art. 13 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 14 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Le attività di controllo in materia possono inoltre avvenire:
 - a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - c) su richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
 - d) su diretta iniziativa dell'ufficio di Polizia Municipale;
3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.
4. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta Comunale, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del centro di raccolta e dell'area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell'Art. 4 lett. b) D.Lgs. n.196/03.
5. Nel caso di cui al precedente comma 4, saranno predisposti cartelli di avvertimento della presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29/11/2000 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.
5. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, da esercitarsi in sede di affidamento del servizio di gestione del Centro di Raccolta, di prevedere direttamente a favore del Gestore i ricavi di cui al precedente comma 3.
6. Nel caso di cui al comma precedente, il Gestore del Centro di Raccolta, che dovrà essere appositamente delegato dal Comune, provvederà a concordare con ciascun Consorzio di filiera il Centro di Conferimento dei rifiuti, le specifiche tecniche del materiale raccolto (sfuso, pressato in balle, ecc.) ed a stipulare le relative convenzioni con i Consorzi medesimi.
7. Per i rifiuti in uscita dal Centro di Raccolta dovrà essere compilata la scheda prevista dal D.M. 13.05.2009, debitamente compilata nonché apposito formulario di identificazione rifiuto (FIR).

Art. 16 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta.
2. E' altresì vietato:

- a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
- b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
- c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
- d) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
- e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 17 – sistema di incentivazione e premialità

Il sistema di incentivazione e premialità sarà organizzato secondo i seguenti principi:

1. Per le aree oggetto di attività del sistema di raccolta differenziata porta e porta, gli incentivi riguarderanno i materiali che non sono oggetto di raccolta domiciliare, e comunque compresi tra le frazioni merceologiche di cui all'art. 6;
2. Per le aree non interessate dalla raccolta col sistema domiciliare, gli incentivi riguarderanno le frazioni merceologiche di cui all'art. 6.

Le modalità attuative del presente articolo saranno definite con delibera di Giunta Comunale.

Art. 18 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto di tutte le norme del presente Regolamento la Polizia municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, Ispettori Ambientali, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 19 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del Centro di Raccolta potranno essere apportate, in caso di necessità ed urgenza, mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche perderanno efficacia ove poi non formalmente approvate dal Consiglio Comunale.